

PENSIONE DI INVALIDITÀ

E' concessa per

- a) **inidoneità all'insegnamento /o alla mansione** attestata dalla Commissione Medica di Verifica competente;
- b) **inabilità assoluta e permanente** a qualsiasi proficuo lavoro attestata dalla Commissione Medica di Verifica competente;

La Commissione Medica trasmette il verbale	In base all'esito degli accertamenti medici si verificano le seguenti due ipotesi:
a) viene accertata l'inidoneità all'insegnamento /o alla mansione	Il dirigente scolastico assegna un termine entro cui l'interessato può richiedere di essere assegnato ad altre mansioni. Se non vi sono posti disponibili o se l'interessato manifesta la volontà di cessare comunque dal servizio, si provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 512 del D.Lgs. 297/94 con provvedimento del dirigente scolastico
b) viene dichiarata l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro:	immediata risoluzione del rapporto di lavoro disposta con provvedimento del dirigente scolastico

Inabilità assoluta e permanente all'insegnamento /o alla mansione

L'inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l'inabilità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
- **almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato**
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.

Organismi competenti per l'accertamento sanitario

Le Commissioni mediche preposte all'accertamento sanitario possono essere, a seconda dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le seguenti:

- **la commissione medica di verifica (CMV) per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell'università**

Procedimento

La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro.

L'ente datore di lavoro:

- chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
- ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
- se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all'INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.

La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.

Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro/servizio

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico.

Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto

Per ottenere l'**inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro** occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa
- **almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni)**
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Organismi competenti per l'accertamento sanitario

Le Commissioni mediche preposte all'accertamento sanitario possono essere, a seconda dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le seguenti:

- **la commissione medica di verifica (CMV) per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell'università**

Procedimento

La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro.

L'ente datore di lavoro:

- chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
- ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all'INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.

La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.